

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio concernente l'assegnazione di indennità di carovita ai pensionati statali
(dell'8 maggio 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La Commissione della Gestione, convinta della necessità di tempestivamente regolare la concessione di indennità di carovita ai pensionati statali, sentito il Direttore del Dipartimento delle finanze e i rappresentanti dell'Associazione dei pensionati, ritiene che la soluzione proposta rappresenti un sostanziale miglioramento e tenga largamente conto delle aspirazioni degli interessati.

Con sua lettera del 5 maggio l'Associazione fra i pensionati dello Stato ha fatto sapere alla Commissione della Gestione che con l'accettazione dei minimi di carovita di fr. 1.200.-- per gli amogliati e di fr. 1.000.-- per i celibi, le vedove, ecc. si è risolto convenientemente il postulato tendente ad aiutare i beneficiari di pensioni assolutamente insufficienti.

L'Associazione rinuncia pertanto alla richiesta di aumento dei supplementi e mantiene due rivendicazioni, la prima concernente la retroattività al 1. gennaio 1952 e la seconda intesa ad impedire che i pensionati del 1948 e oltre abbiano a percepire delle indennità inferiori a quelle dei loro colleghi nelle stesse condizioni.

La Commissione della Gestione non ritiene per ovvie ragioni di poter accettare il principio della retroattività al 1. gennaio 1952, mentre accogliendo parzialmente la ultima richiesta dell'Associazione dei pensionati, per ragioni di equità, ritiene di poter raccomandare una modificazione dell'art. 5 nel senso di portare dal 10 al 12,5 % l'indennità prevista per i pensionati dopo il 31 dicembre 1947 ; la maggior spesa si aggira attorno a fr. 17.000.--.

La Commissione della Gestione dà pertanto la propria adesione al decreto proposto dal Consiglio di Stato e propone che l'art. 5 venga così modificato :

Art. 5 I pensionati dopo il 31 dicembre 1947 ricevono una indennità del 12,5 % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della Legge 2 ottobre 1950 sulla Cassa pensione degli impiegati e dei gendarmi e dall'art. 61 della Legge 17 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni dei docenti.

Per la Commissione della Gestione :

F.lli

Leah, uskon
Dissetta
Uscio vangi
Uscio vangi
G. Pedemini
L. L. L.
Monti